

TI_GERICHTE 12.1997.69 vom 29. April 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-04-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.69

FR: TI_GERICHTE 12.1997.69 du 29 avril 1997

IT: TI_GERICHTE 12.1997.69 del 29 aprile 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Va innanzitutto precisato che con ordinanza 11 aprile 1997 del presidente di questa Camera -alla quale espressamente si rinvia- sono state evase le due richieste dell'appellante, quella di congiungere la presente procedura con quella che oppone l'attrice allo Stato del Cantone Ticino per pretese analoghe (inc. no. EF.96.02372) e quella di assumere alcune prove offerte in prima sede, non assunte dal giudice di prime cure: la questione non necessita quindi di ulteriori disquisizioni.

E. 2

L'art. 836 CCS stabilisce che le ipoteche legali determinate dalle leggi cantonali per i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi, non richiedono per la loro validità l'iscrizione nel registro fondiario, salvo contraria disposizione. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che questa norma lascia semplicemente sussistere i diritti di pegno legali delle legislazioni cantonali, le quali sono pertanto libere nella determinazione dell'estensione e del grado: il diritto federale impone soltanto la forma dell'ipoteca e, trattandosi di garanzie per pretese fiscali cantonali, esige che l'imposta abbia una relazione particolare con il fondo da gravare (DTF 110 II 237 con rif.). In Ticino giusta l'art. 229 cpv. 1 vLT (cfr. art. 252 cpv. 1 LT) per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l'immobile è riconosciuta al Cantone ed ai Comuni un'ipoteca legale secondo l'art. 836 CCS (cfr. pure art. 183 LAC). Il cpv. 2 della medesima norma prevede che la relativa pretesa d'imposta è stabilita mediante conteggio da intimare per raccomandata alle parti interessate, con facoltà di reclamo all'autorità di tassazione ex art. 175 segg. vLT, nonché di ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello ex art. 181 segg. vLT (cfr. art. 253 cpv. 1 e 2 LT).

E. 3

Ci si potrebbe innanzitutto chiedere se il giudice civile, cui sono demandate le azioni di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF, sia o meno competente a decidere su questioni di carattere fiscale, chiaramente di natura pubblicistica, come quelle che ci occupano.

E. 3.1

A questo proposito va rilevato che, con sentenza 24 marzo 1994 in re Stato del Cantone Ticino, ricorrente contro l'operato dell'autorità di vigilanza del Canton Soletta in materia LEF (DTF 120 III 32), il Tribunale federale ha mutato la giurisprudenza pubblicata in DTF

48 III 228 e di seguito ripetutamente confermata, argomentando che nel corso di una procedura fallimentare non poteva essere del tutto esclusa la possibilità di contestare l'esistenza e la misura di un credito di diritto pubblico: ciò valeva in particolare a proposito dell'ipoteca legale, giacché il fatto che un credito fosse collocato in un rango che non gli spettava poteva arrecare pregiudizio agli altri creditori. L'alta Corte ha quindi concluso che l'azione di contestazione della graduatoria doveva essere ammessa anche per i crediti di diritto pubblico e che competente a dirimere in concreto il contenzioso fosse il giudice del fallimento. Questo nuovo indirizzo giurisprudenziale, peraltro già fatto proprio da questa Camera (IICCA

E. 3.2

La competenza formale del giudice del fallimento a statuire in un contenzioso di carattere fiscale nell'ambito di una procedura di contestazione della graduatoria -sancita dal Tribunale federale- deve tuttavia essere ben distinta dalla competenza materiale: in altre parole, se è vero che una tale contestazione deve essere considerata ricevibile in ordine e può di conseguenza essere decisa dal giudice civile, nulla è però ancora dato a sapere sulle modalità di esecuzione di tale esame. Questa Camera ha già avuto modo di pronunciarsi in merito alla competenza materiale del giudice del fallimento in tali vertenze (IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re G.K./S.C.T.), giungendo alla conclusione che nell'ambito di un'azione di contestazione dell'elenco oneri il giudice civile non era assolutamente vincolato da eventuali decisioni dell'autorità fiscale (anche quelle cresciute in giudicato; di altro parere: Lorandi , in AJP 1994 p. 1328; Amonn/Gasser , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, N. 49 p. 373): in effetti la circostanza che la procedura fiscale -con il suo eventuale corollario di un contenzioso di carattere amministrativo-giudiziario, da effettuarsi nelle forme stabilite dal diritto tributario- fosse terminata, pendente o neppure iniziata, se da un lato poteva senz'altro importare al debitore d'imposta (in casu: la fallita), dall'altro però non risultava in alcun modo determinante per il terzo creditore che interveniva nell'ambito dell'azione di contestazione dell'elenco oneri, tanto è vero che questi nella procedura civile di cui all'art. 250 LEF (basata, diversamente da quella fiscale, sul principio attinatorio) poteva comunque ancora contestare l'esistenza, l'ammontare ed il rango del credito insinuato dall'ente pubblico, ritenuto che spettava a quest'ultimo -in base ai principi che regolano l'onere della prova (art. 8 CC; IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re G.K./S.C.T., 4 novembre 1996 in re S. in liq./Comune di A.; Cocchi/Trezzini , CPC, ad art. 183, n. 12; Brunner/Houlmann/Reutter , Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, Berna 1994, p. 129)- provare che le premesse per iscrivere in graduatoria il credito fiscale erano date. Vero è che in alcune recenti sentenze, era stata indicata l'applicazione dell'art. 63 RUF da parte del giudice civile nel caso in cui la procedura fiscale fosse ancora pendente, o ancora in assenza della prova della sua effettiva crescita in giudicato (IICCA

E. 5

imposte immobiliari 1988-1993 Concretamente, mentre la registrazione nell'elenco oneri della graduatoria dell'imposta immobiliare 1993 non può essere ammessa, tale imposta non essendo dovuta dalla fallita, ma rientrando invece tra i debiti della massa -l'imposta immobiliare 1993 è infatti a carico di colui che è proprietario dell'immobile il 1.1.1993 (art. 262 cpv. 1 vLT; Bottoli , Lineamenti di diritto tributario ticinese, Porza 1977, p. 194)- nulla

osta all'iscrizione delle imposte immobiliari 1988 - 1992: il credito fiscale è infatti scaduto (art. 217 cpv. 4 lett. d e art. 262 vLT) ed esigibile (cfr. doc. 9), mentre non è più contestato a questo stadio della lite che l'imposta immobiliare possa regolarmente godere del beneficio dell'ipoteca legale. Quanto all'ammontare del credito fiscale dovuto -per altro nemmeno contestato-, quest'ultimo dipende dal valore di stima del fondo, atteso che per l'imposta comunale si farà capo all'aliquota dello 0.1 % (art. 264 vLT): nel caso concreto, tenuto conto che il valore di stima dell'immobile della fallita è di fr. 2'239'160.- (cfr. doc. C, F e doc. 2 inc. EF.96.02372 richiamato; anche se l'ente pubblico ha insinuato le sue richieste sulla base di un valore di stima di fr. 2'230'160.-) l'imposta immobiliare annualmente dovuta può senz'altro essere confermata in fr. 2'230.15, come postulato dall'appellante.

E. 6

imposte sull'utile 1988-1993 Pacifico che l'imposta sull'utile di una società immobiliare e meglio l'imposta su quella parte di utile che deriva direttamente dalla gestione di un immobile possa godere del beneficio dell'ipoteca legale (IICCA 29 agosto 1995 in re G.K./S.C.T., 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T.), è innanzitutto chiaro che le imposte sull'utile 1991-1993 non possono essere ammesse e ciò già per il semplice fatto che il convenuto ed appellante non ha saputo portare alcun elemento atto a determinare se ed eventualmente in quale misura tali imposte fossero dovute (tanto è vero che, per quegli anni, non è stata prodotta né la dichiarazione d'imposta della fallita, né la relativa tassazione, ordinaria o d'ufficio), non potendo evidentemente neppure essere sufficiente a tale scopo la sola circostanza che nell'anno 1990 la società abbia conseguito un utile (è infatti addirittura notorio che l'utile di una società varia di anno in anno, e ciò per via delle incognite che si presentano in ogni esercizio annuale). Per gli anni 1988-1990 la situazione è per contro diversa, se non altro per il fatto che le dichiarazioni d'imposta e le notifiche di tassazione sono state allestite, versate agli atti (doc. 10-12) o comunque richiamate (doc. 4-6 inc. EF.96.02372 richiamato): dalla documentazione allegata -ed in particolare dai bilanci 1988-1990 della fallita- si è così potuto appurare che la società in questione aveva conseguito un utile di fr. 449.- nell'esercizio 1988, di fr. 4'918.- nel 1989 e di fr. 43'763.- nel 1990; per il pagamento delle imposte erano stati accantonati fr. 1'538.- nel 1988, fr. 6'475.- nel 1989 e fr. 6'585.- nel 1990; quanto alle riprese operate dal fisco per "interessi sul capitale proprio dissimulato", le stesse sono state calcolate conformemente al diritto tributario (la relativa aggiunta corrisponde infatti alla differenza tra tutti gli interessi passivi esposti dalla società nel conto perdite e profitti e quelli massimi ammessi, a loro volta calcolati retribuendo il capitale proprio dissimulato -la parte di capitale eccedente quello imponibile, che per una società immobiliare non può essere inferiore ad 1/5 degli attivi determinanti (attivi del bilancio dedotte le perdite riportate)- in base a tassi d'interesse stabiliti annualmente dall'Amministrazione federale delle contribuzioni con i prontuari 28 dicembre 1987, 1° febbraio 1990, 10 luglio 1990 e 10 luglio 1993; cfr. art. 71 e 79 vLT; R DAT II/1994 sentenza 8t p. 359 e segg.), di modo che vanno senz'altro confermate quale ulteriore elemento dell'utile le somme di fr. 10'998.- nel 1988, di fr. 26'258.- nel 1989 e di fr. 24'157.- nel 1990; non è stato per contro provato il motivo per una ripresa di altri fr. 5'680.- per "adeguamento interessi attivi" operata nel 1989, di modo che quest'ultima posizione dell'utile non può essere considerata. Essendo stato provato un utile imponibile nel 1988 di fr. 12'985.- (fr. 449.- + fr. 1'538.- + 10'998.-), nel 1989 di fr. 37'651.- (fr. 4'918.- + fr. 6'475.- + fr. 26'258.-) e nel 1990 di fr. 74'505.- (fr. 43'763.- + fr. 6'585.- + fr. 24'157.-) ed un moltiplicatore d'imposta dell'80% nel 1988 e 1989 rispettivamente dell'85% l'anno successivo, la relativa imposta sull'utile ammonta nel 1988 a fr. 516.-, nel

1989 a fr. 3'186.85 e nel 1990 a fr. 7'599.- (art. 72 vLT); tenuto conto che nel 1989 e nel 1990 una minima parte dell'utile (fr. 474.05 su fr. 163'833.05 rispettivamente fr. 8'235.25 su fr. 189'180.25) non è stato conseguito tramite gli affitti, ma tramite una posizione "interessi attivi", che come tale non concerne direttamente l'immobile, le somme al beneficio dell'ipoteca legale vanno ridotte per quegli anni rispettivamente a fr. 3'177.60 e a fr. 7'268.20.

E. 7

tassa di canalizzazione e tassa d'uso 1992 Dal doc. 14 si evince che la tassa di canalizzazione e tassa d'uso relativa al 1992 di fr. 1'405.25 in realtà altro non era che una tassa dovuta in base al valore di stima ed al consumo di acqua: non trattandosi perciò di un contributo per la costruzione di impianti di depurazione delle acque (il quale, se iscritto tempestivamente a RF, avrebbe potuto essere posto al beneficio dell'ipoteca legale ai sensi dell'art. 107 cpv. 3 LALIA, cfr. CEFVIG 3 marzo 1994 in re G.M. SA/S. in liq.), bensì di una semplice pretesa ex art. 110 cpv. 1 LALIA -non privilegiata-, la stessa deve senz'altro essere depennata dall'elenco oneri della graduatoria (sentenza CEFVIG citata). Essendo l'annotazione pro memoria di tale credito, effettuata dal Pretore, inammissibile (cons. 3.2), questa Camera provvede, d'ufficio, a stralciarlo dall'elenco oneri.

E. 8

Poiché l'appellata non ha contestato le modalità di conteggio degli interessi dovuti sull'imposta, nel presente giudizio gli stessi verranno riconosciuti secondo la medesima proporzione con cui sono stati insinuati a suo tempo (IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e Ic., 27 settembre 1995 in re L.K./Comune di A.). Le imposte a favore del Comune, al beneficio dell'ipoteca legale, saranno quindi per l'anno 1988 di fr. 3'119.55 (imposta immobiliare fr. 2'230.15 + imposta sull'utile fr. 516.- + interessi fr. 373.40), per l'anno 1989 di fr. 3'113.25 (imposta immobiliare fr. 2'230.15 + imposta sull'utile fr. 3'177.60 ./ acconto fr. 2'325.- + interessi fr. 30.50), per l'anno 1990 di fr. 7'241.45 (imposta immobiliare fr. 2'230.15 + imposta sull'utile fr. 7'268.20 ./ acconto fr. 2'325.- + interessi fr. 68.10), per l'anno 1991 di fr. 2'279.30 (imposta immobiliare fr. 2'230.15 + interessi fr. 49.15) e per l'anno 1992 di fr. 2'247.75 (imposta immobiliare fr. 2'230.15 + interessi fr. 17.60).

E. 9

Ne discende, in parziale accoglimento dell'appello, che i crediti d'imposta comunale 1988-1992 di complessivi fr. 18'001.30 vengono mantenuti nell'elenco oneri della graduatoria, mentre l'imposta 1993 e la tassa di canalizzazione e tassa d'uso relativa al 1992 vengono stralciate.

E. 10

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che il grado su spese e ripetibili del Pretore può in ogni caso essere giudizio confermato. Per i quali motivi, richiamati, per le spese gli art. 148 CPC e seg. e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 13 marzo 1997 del Comune di _____ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 3 marzo 1997 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, invariati gli altri dispositivi, è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta. § L'elenco oneri speciale dell'8 luglio 1996 relativo alla part. _____ RFD di _____ deposto come parte integrante della graduatoria del fallimento della

_____ in liquidazione è modificato nel senso che i crediti d'imposta insinuati dal Comune di _____ per gli anni 1988-1992 vengono iscritti per complessivi fr. 18'001.30 nel medesimo, mentre il credito d'imposta 1993 e quello per tassa di canalizzazione e tassa d'uso 1992 vengono stralciati. II. Le spese della procedura d'appello, consistenti in a) tassa di giustizia fr. 480.- b) spese fr. 20.- Totale fr. 500.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico nella misura di 3/5 e per 2/5 sono poste a carico della parte appellata, alla quale l'appellante rifonderà fr. 250.- a titolo di ripetibili parziali. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.